

Gabrio Forti

Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

***La tutela della donna dalla c.d. violenza di genere.
L'intervento sulla relazione affettiva in una prospettiva criminologica "integrata"***

SOMMARIO: 1. Il «rapporto di cooperazione sul terreno della libertà» tra sfera religiosa e politica per la tutela delle famiglie ferite dalla violenza. 2. Le recenti disposizioni «per il contrasto della violenza di genere». Un'analisi critica. 3 Il «ritmo salutare della prossimità» negli interventi a protezione delle vittime di maltrattamenti.

Noi cristiani insistiamo nella proposta di riconoscere l'altro, di sanare le ferite, di costruire ponti, stringere relazioni e aiutarci "a portare i pesi gli uni degli altri" (Gal 6,2)

Evangelii Gaudium (§ 67)

1. Il «rapporto di cooperazione sul terreno della libertà» tra sfera religiosa e politica per la tutela delle famiglie ferite dalla violenza.

Nella *Relatio Synodi* del 18 ottobre 2014, che illustra *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione*, la famiglia è detta, riprendendo la *Gaudium et spes*, «*grembo di gioie e di prove, di affetti profondi e di relazioni a volte ferite*» (§ 2).

Certamente ferita, e in modo assai grave, è la famiglia nella quale si commettano maltrattamenti a danno dei figli o del coniuge. Condotte che derivano da un contesto di rapporti già in sofferenza e che a loro volta allargano e approfondiscono le lacerazioni esistenti. Il coniuge più esposto alle violenze, più vulnerabile (anche perché destinato a più traumaticamente soffrirne le conseguenze)¹, è spesso quello di genere femminile. La stessa *Relatio Synodi* osserva (§ 8) che «*la dignità della donna ha ancora bisogno di essere difesa e promossa*» e afferma la necessità di non dimenticare «*i crescenti fenomeni di violenza di cui le donne sono vittime, talvolta purtroppo anche all'interno delle famiglie*».

Il danno (e, quindi, quella che in criminologia viene detta la 'vittimizzazione') è «la vera misura dei delitti», come osservava Cesare Beccaria². Nelle vicende di

Contributo sottoposto a valutazione.

¹ T. Bandini et al., *Criminologia*, II, Milano, 2004², II, pp. 538 ss.

² C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di G. Francioni, Milano, 1984, § VII, p. 44: «l'unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione, e però errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi gli commette.»; pp. 46-7: «Abbiamo veduto qual sia la vera misura dei delitti, cioè il danno della società. Questa è una di quelle palpabili verità che, quantunque non abbian bisogno né di quadranti, né di

violenza domestica tale «misura» è ingente e non certo limitata alle pur gravissime conseguenze fisiche subite dalla vittima³. Essa comprende, oltre all'umanità (e, dunque, la dignità)⁴, delle persone che la subiscono direttamente, la Famiglia (*sic*) in quanto tale e la sua vocazione a essere «scuola di umanità» (*Relatio Synodi* § 2 e *Gaudium et Spes*, 52). Infatti alla violenza perpetrata sul coniuge risultano sempre in qualche modo esposti i figli, visto che al loro cospetto la famiglia rischia di venire stravolta in 'scuola di disumanità' e il genitore maltrattante candidarsi a rivestire il ruolo di «addestratore violento», di iniziatore, con la forza dell'esemplarità negativa⁵, di una possibile «carriera violenta»⁶ dei minori che vi crescono.

Peraltro da una lettura complessiva del documento sinodale citato, così come da molteplici testi ecclesiali dedicati al tema della famiglia, il legislatore di 'buona volontà' potrebbe rinvenire non pochi spunti utili per dotare di seria efficacia *preventiva* (e non meramente reattiva) le risposte a queste gravi situazioni. Si tratterebbe di un ascolto pienamente rispettoso della laicità dello Stato e del diritto. Anche solo assumendo nella chiave più minimalista la nota tesi di Ernst Wolfgang Böckenförde, secondo cui «lo Stato liberale [*freiheitlich*] e secolarizzato vive di presupposti che non può garantire»⁷, si può ben pensare che il legislatore laico possa, se non debba, elaborare ed esprimere il proprio *ethos* attingendo anche a impulsi e forze che la fede religiosa trasmette ai suoi cittadini, nel quadro di un rapporto tra religione e politica inteso non solo come separazione, «ma anche come *rapporto di cooperazione* sul terreno della libertà»⁸.

Alle indicazioni e ispirazioni che la riflessione di ambito religioso sulla famiglia può offrire alla regolazione pubblica potrebbero del resto attagliarsi le

telescopi per essere scoperte, ma sieno alla portata di ciascun mediocre intelletto, pure per una meravigliosa combinazione di circostanze non sono con decisa sicurezza conosciute che da alcuni pochi pensatori, uomini d'ogni nazione e d'ogni secolo».

³ Cfr. World Health Organization, *Global and regional estimates of violence against women. Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*, WHO paper, 2013 che, tra gli «*health effects of exposure to intimate partner violence*», elenca: *HIV and other sexually transmitted infections, induced abortion, low birth weight and prematurity, harmful alcohol use, depression and suicide, non-fatal injuries, fatal injuries (intimate partner homicides)*. Conclusione del Rapporto è che «*in light of these data, in which more than one in three women (35.6%) globally report having experienced physical and/or sexual partner violence, or sexual violence by a non-partner, the evidence is incontrovertible – violence against women is a public health problem of epidemic proportions. It pervades all corners of the globe, puts women's health at risk, limits their participation in society, and causes great human suffering*».

⁴ Per un'eccellente sintesi multidisciplinare sul concetto di dignità in ambito giuridico, si veda *La dignità*, a cura di M. Napoli, Milano, 2011.

⁵ A. Ferrara, *La forza dell'esempio. Il paradigma del giudizio*, Milano, 2008, p. 109.

⁶ Cfr. A. Ceretti – L. Natali, *Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali*, Milano, 2009, pp. 177 ss.

⁷ E.-W. Böckenförde, *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, Brescia, 2006, p. 68.

⁸ M. Nicoletti, *Per amore della libertà. Lo Stato moderno e la coscienza*, Introduzione a E.-W. Böckenförde, *op. cit.*, p. 23. Corsivi nostri.

considerazioni emerse nell'altrettanto famoso confronto promosso nel gennaio del 2004 dall'Accademia Cattolica di Monaco di Baviera, tra il filosofo Jürgen Habermas e l'allora cardinale Joseph Ratzinger, sul tema «Che cosa tiene insieme il mondo. Fondamenti morali prepolitici di uno Stato liberale»⁹. L'intervento di Habermas in particolare si apriva appunto con un riferimento alla tesi di Böckenförde, e si soffermava sul c.d. «deficit motivazionale» delle moderne democrazie liberali secolarizzate: sulla necessità, dunque, di fondamenti morali prepolitici (e quindi metafisico-religiosi) anche per la cultura laica e per tradurre in forme di vita i principi costituzionali.

Il filosofo tedesco, pur ritenendo che non sussistano ragioni 'interne' allo Stato liberale per andare a cercare altrove le proprie fonti di legittimazione, riconosceva che in tale direzione possano sospingere ragioni 'esterne', determinate dagli attuali sviluppi economici e sociali: «una modernizzazione aberrante della società presa nel suo complesso potrebbe rendere molto debole il legame democratico ed esaurire quella particolare forma di solidarietà da cui lo Stato democratico dipende»¹⁰. In questo contesto, Habermas sottolineava l'opportunità, per una società democratica, minacciata nei suoi fondamenti dalle aberrazioni della modernità, di poter attingere, proprio attraverso il dialogo con la religione, a un 'serbatoio' ricco di motivazioni e risorse morali. «Nella vita delle comunità religiose, nella misura in cui evitano dogmatismo e costrizioni della coscienza individuale, può rimanere intatto quello che altrove è andato perduto [...]: possibilità di espressione sufficientemente differenziate, sensibilità per vite andate male, per le patologie sociali, per l'insuccesso di progetti di vita individuali e per le deformazioni di contesti di vita sfigurati»¹¹.

È proprio la *Relatio Synodi* a richiamare l'attenzione sul «*crescente pericolo rappresentato da un individualismo esasperato che snatura i legami familiari e finisce per considerare ogni componente della famiglia come un'isola*» (§ 5) e sul «*rischio di vivere in chiave egoistica*». Vi si rileva come «*la sfida per la Chiesa*» sia quella «*di aiutare le coppie nella maturazione della dimensione emozionale e nello sviluppo affettivo attraverso la promozione del dialogo, della virtù e della fiducia nell'amore misericordioso di Dio*» e si ricorda che «*il pieno impegno richiesto nel matrimonio cristiano può essere un forte antidoto alla tentazione di un individualismo egoistico*».

⁹ I due interventi erano già stati pubblicati nel numero 83 (maggio-giugno 2004) di *Reset* nell'ambito di un dossier intitolato "Democrazia bisognosa di religione?". V. ora anche J. Habermas – J. Ratzinger, *Ragione e fede in dialogo*, Venezia, 2005.

¹⁰ Habermas, *Quel che il filosofo laico concede a Dio (più di Rawls)*, cit., p. 50. Si vedano anche le posizioni espresse in Id., *Verbalizzare il sacro. Sul lascito religioso della filosofia*, Roma-Bari, 2015, pp. XIV-XV.

¹¹ Habermas, *Quel che il filosofo laico concede a Dio (più di Rawls)*, p. 57.

Anche in relazione alla c.d. violenza di genere, può dunque declinarsi la «domanda più profonda di principio» che si poneva Böckenförde: «fino a che punto i popoli uniti in stati possono vivere sulla base della sola garanzia della libertà, senza avere cioè un legame unificante che preceda tale libertà?»¹². L'interrogativo in merito all'esistenza e alla natura di un tale «legame unificante», che coinvolge intere società e comunità umane, è assai sensato anche in rapporto al microcosmo della famiglia e particolarmente della vita coniugale: al pari di una 'monade' leibniziana, nel nucleo familiare può vedersi l'espressione dell'«universo» sociale, lo «specchio vivente»¹³ di esso. E in tale specifico contesto, la capacità di trovare «un legame unificante», al di là della rivendicazione delle libertà e dei diritti individuali di ciascun componente della famiglia, implica il superamento di quegli «*stadi primari della vita emozionale e sessuale*» in cui molti «*tendono a restare*» (*Relatio Synodi*, § 10). È alla (ri)costituzione di un tale legame che indirizza la sollecitazione ad «*accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno*» e di far giungere a tutti «*la consolazione e lo stimolo dell'amore salvifico di Dio, che opera misteriosamente in ogni persona, al di là dei suoi difetti e delle sue cadute*» (*Relatio Synodi*, § 24 che cita *Evangelii Gaudium*, 44).

2. Le recenti disposizioni «per il contrasto della violenza di genere». Un'analisi critica.

Ci sembra dunque che gli enunciati fin qui considerati meritino attenzione anche da parte di un legislatore 'laico', purché seriamente intenzionato a «*guardare alla realtà della famiglia oggi, nella complessità delle sue luci e delle sue ombre*» (*Relatio Synodi*, § 4); che voglia, dunque, dedicarsi a congegnare risposte giuridiche e politico-criminali¹⁴, razionali e legittime¹⁵, al problema della violenza di genere¹⁶ e del c.d. femminicidio¹⁷.

¹² Böckenförde, *op. cit.*, p.66.

¹³ G. W. Leibniz, *Principi della filosofia o monadologia*, Milano, 2014, p. 39.

¹⁴ Secondo una prospettiva di razionalità strumentale, la riflessione 'politico-criminale' indirizza l'indagine scientifica a esplorare i mezzi – penali ed *extrapenali* (e dunque anche *pre-penalistici*) – idonei allo scopo del contenimento della criminalità. Una tale concezione ampia della politica criminale fa di essa una componente della politica sociale, cui è accomunata dalla preoccupazione di migliorare le condizioni di vita delle persone, sia pure avendo presente soprattutto l'obiettivo di rimuovere il 'terreno di coltura', i fattori eziologici, del comportamento criminale. Per vari riferimenti e definizioni, si veda G. Forti, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano, 2000, pp. 95 ss.

¹⁵ Sulla perdurante «esigenza di una politica criminale razionale e legittima», si vedano le sempre fondamentali considerazioni di G. Marinucci, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in *Studi di diritto penale*, a cura di G. Marinucci ed E. Dolcini, Milano, 1991, pp. 54 ss.

Si volgerà a questo punto lo sguardo, sia pure sinteticamente e senza poter qui sviluppare una compiuta esegesi del testo normativo, a uno degli interventi più consistenti e, soprattutto, vistosi¹⁸ registratisi nella recente legislazione italiana in materia.

Ci si riferisce al d.l. 14 agosto 2013, n. 93 («Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»), convertito con modifiche nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2013, n. 242). Il testo normativo,

¹⁶ Vasta ormai è la letteratura scientifica sul tema. Si segnalano: N. Aghtae - G. Gangoli (eds.), *Understanding gender based violence: national and international contexts*, New York, 2015.; M. Allen, *Social work and intimate partner violence*, New York, 2013; C. Bettinger-Lopez, *Human Rights at Home: Domestic Violence as a Human Rights Violation*, in *Columbia Human Rights Law Review*, 2008, Vol. 40, pp. 19-77; A. Di Tullio D'Elisiis, *Il nuovo reato di femminicidio: commento alla Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. 15 ottobre 2013)*, Santarcangelo di Romagna, 2014; C. Donovan - M. Heste, *Domestic violence and sexuality: what's love got to do with it?*, Bristol, 2014; M.S. Engle, *Gender violence: a cultural perspective*, Malden, Mass., Oxford, 2009; M. Fernandez, *Restorative justice for domestic violence victims: an integrated approach to their hunger for healing*, Lanham, Md, 2010; M. Freeman, *Domestic violence*, Aldershot, Burlington, Vt., 2008; L. Garofano, *Femminicidio: commento organico al D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito dalla L. 15 ottobre 2013*, Napoli, 2013; A. Pisapia, *La protezione europea garantita alle vittime della violenza domestica*, in *Cassazione penale*, 2014, 5, pp. 1866-1873 ; E. Porro, *Paradisi crudeli: donne e violenza domestica: una ricerca sociologica in Italia e in Polonia*, Milano, 2014; P. Romito, *La violenza di genere su donne e minori: un'introduzione*, Milano, 2011; L.L. O'Toole - J.R. Schiffman - Edwards M.L.K. (eds.), *Gender violence: interdisciplinary perspectives*, New York, London, 2007; J. Stubbs, *Domestic Violence and Women's Safety: Feminist Challenges to Restorative Justice*, in H. Strang - J. Braithwaite, *Restorative Justice And Family Violence*, Cambridge, 2002, pp. 42-61; *Facts and Figures: Ending Violence against Women. A pandemic in diverse forms*, United Nations Women paper, 2013; *Violence against women. Intimate partner and sexual violence against women*, WHO paper, November 2014; C. Arcidiacono - I. Di Napoli (a cura di), *Sono caduta dalla scale... i luoghi e gli attori della violenza di genere*, Milano, F. Angeli, 2012; M. Agrawal, *Domestic violence in India: behind closed doors*, foreword by M. Sharm, New Delhi, 2013; R. Canu, *La violenza domestica contro le donne in Italia e nel contesto internazionale ed europeo*, Cagliari, 2008; K. Heimer - C. Krut, *Gender and crime: patterns of victimization and offending*, New York, London, 2006; N.Z. Hilton - G.T. Harris - S. Popham - C. Lang, *Risk Assessment Among Incarcerated Male Domestic Violence Offenders in Criminal Justice and Behavior*, August 2010, vol. 37, pp. 815-832; M.L. McCue, *Domestic violence: a reference handbook*, Santa Barbara, Calif., 2008; B. Romano, *Il contrasto penalistico alla violenza sulle donne*, in *Archivio penale*, 2014, fasc. 1, pp. 333-339; E.M. Schneider, *Domestic violence and the law: theory and practice*, New York, 2008; L.J. Shepherd, *Gender, violence and security: discourse as practice*, London, New York, 2008; B. Spinelli, *Femminicidio: dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, 2008; R.W. Summers - A.M. Hoffman (eds.), *Domestic violence: a global view*, Westport, Conn. London, 2002; K. Tellis, *Rape as a part of domestic violence: a qualitative analysis of case narratives and official reports*, El Paso 2010; S. Wendt - L. Zannettino, *Domestic violence in diverse contexts: a re-examination of gender*, Abingdon, Oxon, 2015.

¹⁷ Per una recente ampia disamina sui profili giuridici, criminologici e antropologici delle nozioni di 'violenza di genere' e di 'femminicidio', v. A. Merli, *Violenza di genere e femminicidio*, in *Diritto penale contemporaneo*, 10 gennaio 2015: <http://www.penalecontemporaneo.it/>.

¹⁸ Tra i commenti alla nuova disciplina, v. G. Pavich, *Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 24 settembre 2013: <http://www.penalecontemporaneo.it/>; E. Lo Monte, *Repetita (non) iuvant: una riflessione 'a caldo' sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13, con. in l. n. 119/13, in tema di 'femminicidio'*, *ivi*, 12 dicembre 2013, che rimarca particolarmente «la terminologia non poco demagogica» e le dichiarazioni «roboanti» che hanno accompagnato l'adozione del provvedimento.

come si desume anche dall'intitolazione, è assai composito, comprendendo provvedimenti da adottare nei campi più disparati (ad es. furti a danno di infrastrutture, cyber bullismo, riduzione delle forze armate, disciplina per la Protezione civile, ecc. ecc.). Il che, pur con tutta la comprensione per le quotidiane contingenze che dettano l'agenda politico-legislativa, non sembra di per sé promettere un'attenzione 'dedicata' ai problemi della famiglia e, quindi, un disporsi veramente all'«ascolto delle persone» (§ 58 *Relatio Synodi*) che ne siano afflitte.

Questa prima percezione, trasmessa già solo dall'involucro in cui sono stati inseriti i pur ben intenzionati interventi normativi, trova peraltro qualche conferma anche una volta penetrati nella trama della disciplina.

È il capo I del d.l. quello propriamente rivolto a «prevenzione e contrasto della violenza di genere». Si tratta di norme che, come si dice nella Relazione al decreto, sono state ritenute necessarie per «il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato», al fine di predisporre un «piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise [...] per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime».

Si nota innanzi tutto una notevole eterogeneità terminologica nella designazione dei fatti oggetto di disciplina. Il che, vista la natura in gran parte penale delle previsioni, potrebbe riproporre il dubbio di un contrasto con i principi costituzionali di precisione-determinatezza già variamente rilevati in alcune delle fattispecie incriminatrici già vigenti, su cui si è esercitato lo zelo riformatore del decreto legge n. 93. Si parla, con una certa disinvolta interscambiabilità, di «atti persecutori» (o *stalking*), «violenza domestica»¹⁹, «violenza di genere», «violenza contro le donne». Emblematico in tal senso è l'art. 5 del d.l., nel cui contesto si intrecciano nozioni quali «violenza sessuale e di genere», «violenza alle donne», «violenza di genere e stalking».

Il legislatore avrebbe dovuto sforzarsi di mettere ordine tra questi termini, mostrando di saper adeguare alla *lingua* del diritto *italiano*, senza subirne pigramente il calco lessicale, quanto previsto dalla Convenzione di riferimento, adottata a Istanbul dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 (e resa esecutiva in Italia con l. n. 77/13). La dinamica generativa degli atti internazionali non può offrire quella

¹⁹ La «violenza domestica», all'interno del d.l. (art. 3, comma 1, e art. 4, comma 1), viene definita come «uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

nettezza semantica cui invece un ordinamento statuale, vincolato dal principio di legalità in materia penale (che impone almeno una certa precisione anche alle disposizioni non strettamente penali, ma a queste variamente collegate), è tenuto ad avvicinarsi. Del resto, come è stato scritto autorevolmente, «evitare le questioni semantiche il giurista non può: le operazioni da lui compiute riguardano il linguaggio ed hanno come strumento il linguaggio, e ad ogni passo egli deve determinare e foggare significati, riconoscere, costruire o ricostruire relazioni semantiche, e sintattiche e pragmatiche. Se c'è un'attività che richieda una consapevolezza linguistica, questa è l'attività dei giuristi»²⁰. E la consapevolezza linguistica va di pari passo con la capacità di prestare *attenzione*, dalla quale dipende la nostra capacità (e la capacità dei legislatori) di essere «persone morali»²¹. Visto poi che l'«attenzione è un grande termine nella letteratura» e «la scrittura narrativa è una scrittura dell'attenzione, che non accetta le percezioni abituali»²², diciamo allora che spesso (specie quando, come in questa materia, sono in gioco affetti e sentimenti) grandemente gioverebbe anche al produttore di leggi una certa formazione letteraria²³, che è poi un'educazione alla parola «giusta», l'addestramento a una sorta di 'poetica' del legiferare²⁴.

L'impegno dell'«attenzione» verso la famiglia e le sue ferite è del resto richiamato ripetutamente nella *Relatio Synodi*, quando ad esempio lamenta che «*spesso le famiglie si sentono abbandonate per il disinteresse e la poca attenzione da parte delle istituzioni*» (§ 6) e, in un altro punto (§ 28), ricorda che, «*conforme allo sguardo misericordioso di Gesù, la Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i suoi figli più fragili, segnati dall'amore*».

²⁰ U. Scarpelli, *Semantica giuridica*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. XVI, Torino, 1969, p. 994, citato da B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, 2001, p. 34.

²¹ S. SONTAG, *Nello stesso tempo*, Milano, 2008, pp. 168, 186: «Uno scrittore, a mio parere, è qualcuno che presta attenzione al mondo. E perciò cerca di capire, di assimilare la malvagità di cui sono capaci gli esseri umani, senza essere corrotto - reso cinico, o superficiale - da tale comprensione. La letteratura può dirci come è fatto il mondo. La letteratura può offrirci modelli e trasmetterci conoscenze profonde, incarnate nel linguaggio e nella narrazione. La letteratura può allenare e tenere in esercizio la nostra capacità di piangere per chi non è uno di noi, per chi non è simile a noi. Cosa saremmo se non potessimo provare simpatia per chi non è uno di noi, per chi non è simile a noi? Cosa saremmo se non riuscissimo a dimenticare noi stessi, almeno parte del tempo? Cosa saremmo se non fossimo capaci di imparare? Di perdonare? Di diventare diversi da quelli che siamo? Raccontare una storia vuol dire: è questa la storia importante. Vuol dire ridurre l'estensione e la simultaneità del tutto a qualcosa di lineare, a un tragitto. Essere un individuo morale significa prestare, essere obbligato a prestare, un certo tipo d'attenzione».

²² E. Raimondi, *Barocco moderno. Roberto Longhi e Carlo Emilio Gadda*, Milano, 2003, p. 29.

²³ Questa indicazione è vastamente sviluppata e articolata nei due volumi: G. Forti-C Mazzucato-A. Visconti (a cura di), *Giustizia e Letteratura I e II*, Milano, 2012 e 2014.

²⁴ C. Magris, *Letteratura e diritto. Davanti alla legge*, in *Cuadernos de Filología Italiana*, 2006, vol. 13, p.181: «Gli antichi, che avevano capito quasi tutto, sapevano che ci può essere poesia nel legiferare; non a caso molti miti dicono che i poeti sono stati anche i primi legislatori».

ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza, come la luce del faro di un porto o di una fiaccola portata in mezzo alla gente per illuminare coloro che hanno smarrito la rotta o si trovano in mezzo alla tempesta».

Un difetto di attenzione, nel d.l. 93, ci pare di poterlo cogliere già solo nel dato che segnala un vistoso sbilanciamento delle sue disposizioni sul versante della repressione dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori rispetto ai provvedimenti destinati alla prevenzione e alla cura profonda delle «ferite» in cui tali condotte trovano origine e, soprattutto, un terreno di progressiva esacerbazione. L'impressione, cui è difficile sottrarsi, è quella di un intervento, almeno in parte, 'dimostrativo', se non addirittura espressivo di quel «populismo penale»²⁵ che di recente, con grande incisività e autorevolezza, Papa Francesco ha avuto modo di criticare²⁶. A chi maneggia con troppa disinvoltura l'arma della pena andrebbe sempre ricordato che di tutte le parti del corpo, quella da controllare specialmente, è «il dito indice, perché è assetato di biasimo» e perché «nel momento in cui si localizza la colpa, si mina la determinazione a cambiare qualcosa; si potrebbe perfino sostenere che quel dito assetato di biasimo oscilla tanto selvaggiamente proprio perché la determinazione non è mai stata troppo forte in partenza»²⁷.

Ma sul punto avremo modo di tornare più diffusamente nella parte conclusiva del presente scritto. Prima di ciò, si estrarrà qualche 'campione' singolare di questo *corpus* normativo, richiamando l'attenzione specialmente sugli aspetti che ne segnalano una complessiva distanza da quanto sarebbe *più* necessario per «curare le famiglie ferite» (*Relatio Synodi*, § 44 ss.) dalla violenza e dall'abuso. Ciò peraltro senza addentrarsi in una puntuale esegesi delle singole modifiche introdotte nell'ordinamento penale, né analizzare tutte le criticità cui certi innesti hanno dato luogo, in rapporto alle esigenze sia di coerenza del sistema giuridico-penale²⁸, sia di

²⁵ Cfr. Lo Monte, *op. cit.*, p. 3, che parla di «semplicistici interventi, in linea con un populismo spicciolo, di tipo esclusivamente sanzionatorio», inficiati da un «errore teoretico di fondo: quello cioè di considerare il grave e complesso fenomeno della violenza una mera questione di ordine pubblico o, peggio ancora, causa di 'allarme sociale', e trattarlo sbrigativamente con lo strumento penale».

²⁶ Ci si riferisce al *Discorso del Santo Padre Francesco alla delegazione dell'Associazione Internazionale di Diritto penale*, reso il 23 ottobre 2014, dove si critica severamente il «populismo penale» (Introduzione, lett. b) e la diffusa «convinzione che attraverso la pena pubblica si possano risolvere i più disparati problemi sociali, come se per le più diverse malattie ci venisse raccomandata la medesima medicina», basata sulla «credenza che mediante tale pena si possano ottenere quei benefici che richiederebbero l'implementazione di un altro tipo di politica sociale, economica e di inclusione sociale».

²⁷ I. Brodskij, *Profilo di Clio*, Milano, 2003, pp. 91-2.

²⁸ V. diffusamente Lo Monte, *op. cit.*, pp. 6 ss.

conformità ai principi di precisione e determinatezza²⁹, cui dovrebbe sempre adeguarsi una disciplina sanzionatoria così invasiva su diritti e prerogative essenziali della persona.

Una prima osservazione riguarda ciò che il d.l. n. 93 (e la relativa legge di conversione) *non* ha fatto e avrebbe avuto occasione e motivo di fare, considerato il suo manifesto ispirarsi (anche troppo piattamente) alla già citata Convenzione di Istanbul. È stata lasciata intatta la formulazione della fattispecie degli «atti persecutori»³⁰, comunemente noti come *stalking* (art. 612-*bis* c.p.)³¹, la cui pena massima aveva già subito una sensibile elevazione, da quattro a cinque anni, con il d.l. 1 luglio 2013 n. 78, conv. In l. 9 agosto 2013 n. 94 (e quindi solo pochi giorni prima dell’emanazione del d.l. n. 93). Trattasi di fattispecie segnata da marcati connotati ‘psicologizzanti’, relativamente ai quali, nonostante un intervento rassicuratorio della Corte costituzionale³², permangono dubbi di conformità ai dettami di precisione e determinatezza, assai percepibili anche solo rilevandone la distanza da quanto disposto nella Convenzione di Istanbul³³ e dalle più puntuali soluzioni adottate in altri ordinamenti (si pensi alla fattispecie di *Nachstellung* prevista dal § 238 del Codice penale tedesco). Tanto più considerando come attualmente la reazione sanzionatoria nei confronti di reati ‘a evento psicologico’, quale è l’art. 612-

²⁹ Il d.l. n. 39/13 (art. 1 co. 2) ha aggiunto all’art. 609-*ter* c.p. (che prevede varie circostanze aggravanti per il delitto di violenza sessuale), un numero 5-*quater*, relativo all’ipotesi in cui i fatti siano commessi « nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza». Formulazione che ripropone, come già nella fattispecie degli atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) e nell’art. 3 co. 1 del medesimo d.l. n. 93/13 (in tema di violenza domestica), le ambiguità e difficoltà definitorie connesse a una locuzione, «relazione affettiva», che apre notevoli varchi alla discrezionalità del giudice. Sul punto v. Lo Monte, *op. cit.*, pp. 7 ss.

³⁰ Per un’attenta analisi della fattispecie, ormai oggetto di una vasta esegesi dottrinale, si veda, per tutti e con gli ulteriori riferimenti: M. Caputo, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, pp. 1373 ss.

³¹ «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

³² Recente è la disamina dei profili di costituzionalità (in punto di determinatezza della fattispecie) dell’art. 612-*bis* c.p. da parte della sentenza della Corte cost., 11 giugno 2014, n. 172. Oggetto della questione di legittimità (peraltro dichiarata infondata, sia pure con il corredo di alcune indicazioni interpretative), sono stati i requisiti di fattispecie relativi alla condotta di persecuzione, il «perdurante e grave stato di ansia e di paura», la «fondatezza» del timore e le «abitudini di vita» la cui alterazione costituisce uno degli eventi alternativi del fatto tipico. Per un commento della sentenza su questi punti, v. A. Valsecchi, *La Corte costituzionale fornisce alcune importanti coordinate per un’interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking*, in *Diritto penale contemporaneo*, 23 giugno 2014.

³³ Art. 34 – Atti persecutori (*Stalking*): «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un’altra persona, portandola a temere per la propria incolumità».

bis, risulti assai più grave rispetto a quella prevista per lesioni personali di cui all'art. 582 c.p., che cagionano «una malattia *nel corpo* o nella mente».

Questo quadro non è stato modificato dal d.l. n. 93, rivolto invece soprattutto ad allargare, come si vedrà più oltre, il ventaglio applicativo di alcune aggravanti, oltre che varie norme processuali applicabili alla fattispecie. Auspicabile sarebbe stato un intervento che, insieme a una migliore selezione dei comportamenti offensivi, prevedesse una certa gradualità nella risposta sanzionatoria. Analogamente, ad es., alla disciplina danese, che opta per una fattispecie a formazione progressiva, dove la pena scatta dopo l'inottemperanza a un ordine di protezione, e si privilegia l'idea del reato come illecito di modalità di lesione, potenziando il disvalore di *azione* di questi reati. Per conseguire tale risultato, sarebbe bastato punire solo quelle condotte assillanti che si sottraggano a precedente ammonimento, diffida, divieto di avvicinamento impartiti dal giudice o dalla pubblica autorità. In una dimensione più spiccatamente dialogico-comunicativa, coerente con una concezione 'positiva' e 'morale-pedagogica' della prevenzione generale, si sarebbe così potuto valorizzare l'elemento monitorio/ingiunzionale, che al momento assume rilievo solo come aggravante dello *stalking* e che invece – anche al fine di rendere l'evento maggiormente comparabile con la condotta tipica – avrebbe meritato di assurgere al rango di requisito costitutivo del reato (da costruire sulla falsariga del contenuto dell'art. 282-ter c.p.p.). In tal modo si sarebbe così accresciuto il tasso di antigiuridicità del fatto, ancorandolo più alla violazione di una direttiva dell'autorità che non ai sentimenti, con l'ulteriore effetto positivo di una maggiore tutela della stessa incolumità della vittima, visto che il risentimento dello *stalker* a quel punto si sarebbe potuto indirizzare maggiormente contro l'autorità anziché contro la/il partner.

Tra le altre norme del d.l. n. 93 qui sommariamente passate in rassegna, si consideri, inoltre, l'art. 1 («Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori») che, a seguito delle modifiche introdotte nella legge di conversione (n. 119/13, art. 1 co. 1-*bis*) aggiunge all'art. 61 del codice penale (e quindi alla c.d. 'parte generale'), da cui si attingono le regole fondamentali di applicazione dell'intero *corpus* penalistico) un numero 11-*quinqies*, il quale prevede, come nuova aggravante, «l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza». Al di là di varie incongruenze sistematiche, non si è mancato di rilevare come la comminatoria ora espressa dall'art. 572 c.p. possa portare all'inflizione di pene assai più gravi rispetto allo stesso omicidio preterintenzionale, ponendosi in evidente contrasto con le esigenze di proporzione e ragionevolezza,

considerato il disallineamento palese tra dosimetria sanzionatoria e gravità dei fatti puniti che vi si riscontra.

Può inoltre osservarsi che, sebbene sia la stessa Convenzione di Istanbul a prevedere, tra le circostanze aggravanti, l'ipotesi in cui il reato sia «stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino» (art. 46), e che tale aggravamento sia ben comprensibile alla luce dell'intento di preservare il minore dalla vista di scene traumatiche che si risolvono in altrettanti abusi di tipo psicologico, la novazione proposta appare recare un indebolimento *di fatto* della tutela della vittima diretta dei maltrattamenti e quindi si pone in almeno parziale e tendenziale contraddizione con la conclamata attenzione rivolta dal provvedimento al contrasto della 'violenza di genere'. Se, per ogni disposizione introdotta, il legislatore è chiamato a ipotizzare la situazione nella quale i destinatari della norma si adeguino a quanto da essa stabilito (perché motivati dal precetto o dall'effetto deterrente della sanzione comminata), si dovrebbe immaginare che la riforma spinga l'autore dei maltrattamenti tutt'al più a porli in essere lontano da occhi indiscreti; a esercitare, quindi, quel minimo di cautela che gli risparmi un aggravio di pena. In questo modo però la vittima reale (per lo più la donna) vedrebbe accresciuta la propria vulnerabilità per il venir meno di un elemento di prevenzione *situazionale*³⁴ nei confronti delle violenze del coniuge, costituito dalla potenziale difesa o testimonianza di un figlio «*minore*» (con la modifica introdotta, ora non più solo infraquattordicenne, ma anche infradiciottenne).

Del resto a insistere sull'apporto alla prevenzione di questi fatti che può venire dai giovani si indirizzano altre previsioni della stessa Convenzione di Istanbul, ancorché di rilievo soprattutto educativo e culturale, come ad es., l'art. 12, co. 3, in base al quale «Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, *e in particolar modo gli uomini e i ragazzi*, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione». È poi sempre la Convenzione a tutelare, ma anche a valorizzare (art. 26), il ruolo dei «bambini testimoni di violenza», sollecitando «le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione», anche laddove si raccomanda che le misure così adottate comprendano «le consulenze psico-sociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo

³⁴ Cfr. T. Bandini e altri, *Criminologia*, I, Milano, 2003, pp. 334 ss.

di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore».

Ulteriori inasprimenti di pena sono stati previsti, sempre dall'art. 1 del d.l. n. 93 (comma 2), a carico di chi commetta reati di violenza sessuale "5-ter «nei confronti di donna in stato di gravidanza» o «nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza» (così modificando l'art. 609-ter c.p., con l'inserimento dei nn. 5-ter e 5-quater). Un'aggravante è stata altresì aggiunta in sede di conversione del decreto in caso di violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, e dal tutore «nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto» (e non più, come originariamente previsto dal d.l. nei confronti soltanto dell'infrasedicenne) (art-609-ter comma 1, n. 5).

Questo aspetto della riforma in parte rispecchia le indicazioni della Convenzione di Istanbul, sia per quanto riguarda l'inclusione del coniuge e dell'ex coniuge (art. 46 lett. a), sia, almeno in senso lato, per l'aggravamento del reato perpetrato nei confronti di «donna in stato di gravidanza» (come già previsto nell'art. 612-bis, co. 3), se tale condizione viene ricondotta alle «circostanze di particolare vulnerabilità» indicate nell'art. 46 lett. c) della Convenzione. Semmai, specie nella prospettiva qui esaminata della protezione 'di genere', può osservarsi come siano ravvisabili anche *altre* condizioni di significativa vulnerabilità nelle quali la donna, come si è osservato in dottrina, meriti una protezione accresciuta, anche quando «nubile, non madre, non legata affettivamente a qualcuno»³⁵.

Come si legge nella *Evangelii Gaudium* (§ 212), «doppiamente povere sono le donne che soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e violenza, perché spesso si trovano con minori possibilità di difendere i loro diritti». Crediamo del resto che la prevenzione e il contrasto, giuridico e culturale, di ogni violenza, nei confronti di ognuno e specialmente dei soggetti deboli, tanto fuori quanto dentro l'ambiente domestico, sia il migliore servizio che si possa rendere proprio alla famiglia: questa non può che soffrire profondamente dal contatto o dalla percezione di contesti nei quali, per quanto fisicamente lontani da essa, vi siano affermazioni violente del sé, ambienti culturalmente arretrati nei quali allignino, come si legge nella *Evangelii Gaudium* (§ 69), «alcune debolezze che devono ancora essere sanate dal Vangelo: il maschilismo, l'alcolismo, la violenza domestica».

³⁵ Lo Monte, *op. cit.*, p. 7.

La Convenzione di Istanbul indica tra i propri obiettivi quello di «proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne», nonché di «promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne». E all'art. 46 lett. a) essa identifica altresì un'aggravante per il caso di una persona che abbia «abusato della propria autorità». È lo stesso «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere» ad assumere un ventaglio di obiettivi assai vasto nella erosione del clima culturale favorevole a *ogni* forma di violenza sulle donne, perseguendo ad es. le finalità (art. 5 d.l. cit.) di: «a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali; b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi; ecc.». Auspicabile sarebbe allora una modulazione delle previsioni sanzionatorie il più possibile coerente sia con la *ratio* e la struttura delle singole fattispecie, sia anche con le finalità complessive perseguite dal d.l. per l'adeguamento agli atti internazionali richiamati.

3. Il «ritmo salutare della prossimità» negli interventi a protezione delle vittime di maltrattamenti.

Al di là dei singoli rilievi esegetici e sistematici formulabili in relazione alla normativa in esame, interessa peraltro avanzare qualche considerazione di fondo, utile ad articolare una sorta di 'discorso sul metodo' della legislazione, specie di quella vocata alla tutela di vittime vulnerabili e tentata (dai riflettori mediatici) di farlo con uno zelo particolarmente esibito.

Le norme introdotte con il d.l. n. 93 del 2013 (come lo scrivente ha avuto modo di sottolineare in una audizione parlamentare svoltasi all'indomani della sua emanazione e nel corso dei lavori per la conversione in legge)³⁶, si mostrano per lo più indirizzate a 'separare' i soggetti legati dalla c.d. (e non chiaramente definibile) «relazione affettiva»³⁷ nell'ambito della quale si generano gli atti persecutori o violenti. Questo obiettivo, certamente comprensibile alla luce dell'esigenza di tutelare le persone più vulnerabili dalla reiterazione degli atti aggressivi, è stato

³⁶ L'audizione si è svolta il 10 settembre 2013, davanti alle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e II (Giustizia) della Camera dei Deputati.

³⁷ Cfr. Lo Monte, *op. cit.*, p. 7.

perseguito con una serie di misure penali o parapenali la cui reale efficacia protettiva nei confronti delle vittime attuali o potenziali appare alquanto dubbia. Almeno qualora si voglia concepire tale protezione non nel breve periodo e per allontanare momentaneamente la minaccia (obiettivo verso cui si appunta un agguerrito arsenale di misure di prevenzione già vigenti, a cui la normativa in esame ha apportato qualche, anche opportuno, correttivo)³⁸, ma in una prospettiva di sicurezza più stabile e prolungata. Risultato che certamente non può essere atteso solo dall'operare di provvedimenti coattivi o dalla comminatoria penale.

Quella che appare messa in secondo piano da queste misure è la consapevolezza di come i soggetti in questione siano comunque avvinti da legami 'biograficamente' significativi, ancorché profondamente «feriti» (per riprendere la dizione della *Relatio Synodi*), visto il crescendo di violenza e sopraffazione cui alcuni di essi si trovano esposti: legami di cui dunque occorre tener conto e che la reazione penale o parapenale non solo non cancella, ma spesso distorce ulteriormente, esasperandone gli elementi di tensione di cui proprio le persone più vulnerabili e già vittimizzate rischiano di subire i riflessi negativi, pericolosi per la loro incolumità.

La normativa proposta sembra rinvenire, quale strumento di risoluzione del problema, soprattutto ciò che ne è in molti casi la fonte: il silenzio, la separazione, l'allontanamento e l'ammonimento monologico e non dialogico; anche se certamente apprezzabili sono alcune previsioni dirette a favorire una partecipazione della vittima alle vicende riguardanti la sua tutela (ad es. l'obbligo di comunicazione alla persona offesa del provvedimento che disponga la revoca o la sostituzione delle misure cautelari) e un coinvolgimento dei servizi sociali e dei centri anti-violenza.

Si tratta di un'impostazione - basata prevalentemente sulla deterrenza e comunque su misure che colpiscono situazioni nelle quali il danno si è già prodotto³⁹, le «ferite» si sono ormai profondamente aperte - analoga a quella che ha ispirato il d.l. n. 11 del 2009 (con il quale è stata introdotta nel codice penale la già qui ricordi scussa data fattispecie di "Atti persecutori", di cui all'art. 612-*bis*). Eppure a quattro anni dall'entrata in vigore della relativa legge di conversione, il fenomeno non risultava affatto diminuito: solo nel 2011 (si legge nell'Atto Parlamentare della

³⁸ Alle misure cautelari già previste dal codice di procedura penale (per effetto del d.l. n. 11 del 2009), quali l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-*bis* c.p.p.) e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (art. 282-*ter* c.p.p.), la legge di conversione del d.l. n. 93, ha opportunamente aggiunto (al primo comma dell'art. 282-*quater*) che «quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2».

³⁹ Cfr. Lo Monte, *op. cit.*, pp. 19-20.

Camera n.1540), erano stati iscritti ben 2.852 fascicoli. Anche un'indagine più recente segnala del resto che queste condotte aggressive sono in continuo aumento e hanno come vittime per lo più donne⁴⁰. Senza poi contare l'estensione del c.d. campo oscuro (la 'criminalità nascosta'), presumibilmente *ancora* enorme: la Ricerca ISTAT del 2006, dal titolo *La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia*, ha rivelato come nella quasi totalità dei casi le violenze non siano denunciate, presentando un sommerso elevatissimo, che raggiunge circa il 96% delle violenze subite da un «non partner» e il 93% di quelle «da partner»⁴¹.

È ben noto del resto che il 'successo' delle scelte politico-criminali e, quindi, dell'introduzione di nuove fattispecie penali nell'ordinamento, si misura sul versante, insieme, generalpreventivo e specialpreventivo (ossia in base all'attitudine del precetto di trattenere, per il suo contenuto persuasivo o semplicemente deterrente, dalla commissione del reato) ma, *soprattutto*, in ragione della capacità di *convincere* la vittima attuale o potenziale della convenienza della denuncia⁴²: fattore, com'è noto

⁴⁰ Cfr. L. Guaraldi, *Indagine statistica sul reato di atti persecutori*, in *Diritto penale contemporaneo*, 23 dicembre 2014, che riferisce e discute i risultati di una ricerca condotta dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia. L'indagine, condotta mediante l'analisi della documentazione relativa ai procedimenti penali iscritti tra il 2010 e il 2012 e definiti negli anni 2011-2012 presso le sezioni GIP-GUP e Dibattimento di 14 sedi di Tribunale selezionate in base alla rappresentatività, per dimensione e ubicazione territoriale, dell'intera realtà nazionale, ha comportato l'esame di 508 fascicoli processuali, pari all'11,2% del totale dei procedimenti definiti in tale periodo.

⁴¹ Cfr. ISTAT, *La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2006*, Roma 21 febbraio 2007, p. 2: «I partner sono responsabili della quota più elevata di tutte le forme di violenza fisica rilevate. I partner sono responsabili in misura maggiore anche di alcuni tipi di violenza sessuale come lo stupro nonché i rapporti sessuali non desiderati, ma subito per paura delle conseguenze». Tra i principali risultati della ricerca, è emerso come un numero stimato di 6 milioni 743 mila donne tra i 16 e i 70 anni siano state vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della vita (il 31,9% della classe di età considerata), 5 milioni di donne abbiano subito violenze sessuali (23,7%), 3 milioni 961 mila violenze fisiche (18,8%) e circa 1 milione stupri o tentati stupri (4,8%). Si segnala poi che il 21% delle vittime ha subito la violenza sia in famiglia sia fuori, il 22,6% solo dal partner, il 56,4% solo da altri uomini non partner. Anche quello che viene definito il «silenzio delle donne di fronte alla violenza» vi è ampiamente documentato, laddove si rileva che nei casi di violenza domestica «il 34 per cento delle donne non ne ha mai parlato con nessuno, circa il 93 per cento non l'ha denunciata e sono poche le vittime che si sono rivolte ai centri antiviolenza o a centri specializzati di aiuto».

⁴² ISTAT, *La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia*, p. 43. Con riferimento alla violenza domestica si constata quanto segue. «Solo il 7,3% della violenza in famiglia è stata denunciata, il 3,4% negli ultimi 12 mesi. Il 92,4% delle violenze fisiche e sessuali fanno parte del numero oscuro. Si denuncia meno la violenza sessuale da partner (4,7%) che la fisica (7,5). Si denunciano meno i mariti o i fidanzati attuali degli ex mariti ed ex fidanzati anche negli ultimi 12 mesi.[...] Il tasso di denuncia è basso (12,4%), anche se le donne ne parlano con i familiari. E' invece più elevato nel caso in cui le donne si siano rivolte ad operatori del pronto soccorso (62,3%), ad avvocati, magistrati, polizia, carabinieri (47,6%) ad un medico o infermiere (35,9%). La gravità della violenza non incide su un maggior ricorso alla denuncia. Solo il 5,3% degli stupri o tentati stupri è stato denunciato. Alla quota delle denunce va aggiunto un 2,6% di donne che hanno subito ripetutamente violenza e che pur non avendo denunciato hanno telefonato al 112 e 113 per avere aiuto. Più di un terzo delle donne non ne ha parlato con nessuno. Il 36,9% ne ha parlato con amici, il 32,7% con familiari,

in criminologia, assolutamente decisivo per conseguire una ragionevole erosione della criminalità nascosta e, quindi, per attuare una prevenzione *reale* dei fenomeni considerati, visto che dal c.d. campo oscuro deriva una distorsione della conoscenza (e quindi delle linee politico-giuridiche che si vogliano impostare in base a essa) non solo sulla quantità, ma altresì sulla natura e proporzione dei crimini⁴³. Ed è anche da un tale ‘successo’ che dipende la conformità degli interventi in materia penale, prima ancora che all’ essenziale dettame, costituzionalmente fondato, della *extrema ratio* o sussidiarietà⁴⁴, a un più elementare e generale vincolo di giustizia: per ogni legislatore (tanto più ove doverosamente sensibile ai riscontri nella realtà effettuale delle sue decisioni) dovrebbe valere il monito a guardarsi da «gride», che non servano «ad altro che ad attestare ampollosamente l’impotenza de’ loro autori» e semmai ad «aggiunger molte vessazioni a quelle che i pacifici e i deboli già soffrivano da’ perturbatori, e d’accrescer le violenze e l’astuzia di questi»⁴⁵.

Per avvicinarsi a questa maggiore stabilità di tutela delle potenziali o attuali vittime vulnerabili, gli interventi dovrebbero assumere una prospettiva allargata a entrambi i partner del rapporto. Una prospettiva che esprimerebbe in campo giudiziario e politico-criminale quella visione ‘integrata’⁴⁶ (o ‘integrale’)⁴⁷, e quindi più sostanzialmente ‘umana’, cui la criminologia è chiamata a offrire il suo insostituibile apporto.

Il compito primario è dunque quello di prendersi in carico l’insieme dell’interazione tra i partner (destinata per lo più a protrarsi anche dopo che si sia interrotto ogni rapporto affettivo), in tal modo scongiurando o attenuando l’*escalation* di violenza, o, comunque, mettendone più efficacemente al riparo il

il 9,5% con parenti, il 4,9% con magistrati, avvocati, polizia o carabinieri, il 4,2% con colleghi di lavoro. Va sottolineato che il 2,8% delle vittime (escluse quelle che hanno subito o un solo episodio di minaccia, o che sono state afferrate o spinte una sola volta, o che sono state colpite una sola volta nell’arco della violenza) si è rivolto ai centri antiviolenza o ha contattato altre associazioni di sostegno alle donne. Percentuale che raggiunge il 6,2% per gli ex mariti, ex conviventi e che è particolarmente importante perché emerge con valori significativi vicini a quelli degli operatori sanitari e sociali». Opportunamente, la Convenzione di Istanbul contempla, all’interno di una serie di disposizioni a sostegno delle vittime, un’apposita previsione nella quale si impegnano le Parti contraenti a fornire un’«assistenza sensibile e competente» alle vittime nella presentazione delle denunce (v. Article 21 – Assistance in individual/collective complaints).

⁴³ G. Pisapia, *Manuale operativo di criminologia*, Padova 2013, p. 111, anche con riferimento a L. Radzinowicz, *Ideologia e criminalità*, Milano, 1968, p. 59.

⁴⁴ Si veda, *ex multis*, G. Fiandaca – E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2014⁷, p. 29 ss.

⁴⁵ A. Manzoni, *I Promessi sposi*, a cura di F. de Cristofaro, Milano 2014, pp. 103-104.

⁴⁶ Il termine si deve alla prolusione di F. v. Liszt, *Die Aufgaben und die Methode der Strafrechtswissenschaft*, in seguito pubblicata in F. v. Liszt, *Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge*, Bd. 2, Berlin, 1905, pp. 284 ss. Cfr., per varie considerazioni sul metodo interdisciplinare nel diritto penale, Forti, *L’immane concretezza*, cit., pp. 96 ss.

⁴⁷ Per questa diversa terminologia, v. M. Donini, *Europeismo giudiziario e scienza penale*, Milano, 2011, pp. 121 ss.

soggetto debole, solitamente la donna. La stessa Convenzione di Istanbul (art. 18, comma 3) raccomanda che le misure adottate «siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale». Tale prospettiva sarebbe altresì coerente con il «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», la cui elaborazione viene prevista nell'art. 5 del d.l.⁴⁸ in esame e che tra le sue finalità prevede non a caso la promozione di una «educazione alla relazione» (comma 2, lett. b)⁴⁹. La previsione del Piano merita vivo apprezzamento e, come indicato in precedenza, le finalità da esso perseguite (art. 5 comma 2) dovrebbero trovare valorizzazione *anche* nella formulazione delle fattispecie incriminatrici e delle relative aggravanti, nonché nel razionale inquadramento delle stesse all'interno di una disciplina coerentemente diretta alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Da notare che con la legge di conversione si è aggiunta (art. 5, co. primo, lett. h), la previsione di «una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti». In effetti la base per ogni politica criminale razionale e legittima è la disponibilità di un corredo di dati empirico-criminologici ampio e attendibile.

Se l'autore delle violenze all'interno di un legame affettivo è quasi sempre maschio, è perché il fenomeno delle persecuzioni e delle violenze di genere ha una chiara matrice culturale. È la stessa Convenzione di Istanbul, nel Preambolo, a ricordare che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi. Da un punto di vista culturale, infatti, i rapporti tra uomo e donna risentono, da un lato, della storica affermazione di un'asimmetria fortissima di ruoli (si pensi al maschio capo, al *pater familias*) e, dall'altro, di una crescente messa in discussione di questo modello. Il fatto che tale cambiamento, sia pure lento, abbia destabilizzato un quadro relazionale consolidato e rigido, rende ancora più precario il tradizionale ruolo dell'uomo all'interno della relazione

⁴⁸ Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere dà attuazione a quanto previsto degli artt. 13, 14, 15, 16, 17 dalla *Convenzione di Istanbul* e a quanto raccomandato dal Consiglio dell'Unione Europea il 6 dicembre 2012 (*“Lotta alla violenza contro le donne e servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica”*). In sede di conversione del decreto legge si è introdotto l'art. 5-bis, con il quale si è prevista una effettiva dotazione economica del Fondo, come appunto richiesto dalla Convenzione, che all'art. 8 prevede lo stanziamento di «risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione».

⁴⁹ In sede di conversione del decreto, si è avuta l'aggiunta dell'art. 5 bis, il quale ora prevede una serie di misure, «al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d)» del decreto (ossia: «potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza»).

familiare. Possiamo infatti ritenere che in un passato anche non lontano questo fenomeno fosse meno avvertibile, o quanto meno emergesse più sporadicamente, in forza della legittimazione sociale della supremazia del maschio sulla donna.

Un dato segnalato dall'esperienza clinica psico-patologica acquisita a seguito degli interventi in queste situazioni conflittuali è che con grande frequenza i molestatori/aggressori soffrono di un deficit – anche grave - di capacità espressiva, rispetto al quale l'agire violento sembra porsi come una forma di compensazione⁵⁰. Attualmente accade che le capacità di confronto e di negoziazione nella coppia (che pure potrebbero essere illimitate perché non ostacolate da difficoltà 'oggettive'), soffrano di una limitazione che non è più (o non solo) socioculturale, ma affonda le radici nel campo psicologico. Accade dunque di frequente che colui che pone in essere una condotta persecutoria non sia tanto la persona socialmente e culturalmente svantaggiata, né quella che segnali un quadro psicopatologico importante. Tale soggetto non di rado si sottrae al rassicurante stereotipo del marito e padre violento e possessivo. In queste situazioni accade che l'elemento maschile soffra di un inceppamento espressivo, che si traduce in una incapacità relazionale; in una inettitudine, anche nelle situazioni di vita più banali, ad articolare le proprie ragioni, a discutere e mediare, a trovare un accordo, una soluzione di compromesso tra il suo punto di vista e quello della donna. E' possibile inoltre che, disponendo spesso l'elemento femminile di una superiore capacità di argomentazione e di affabulazione, si accentui una asimmetria comunicativa di coppia tale da favorire quell'esplosione di violenza che, da un punto di vista psicodinamico, è da mettere in stretto rapporto con un'incapacità di confronto verbale⁵¹.

Come scriveva tempo fa Silvia Vegetti Finzi, «la violenza nasce dalla morte del pensiero, dalla negazione del dolore mentale, *dalla incapacità di esprimere e condividere le nostre emozioni*»⁵². Paradossalmente si può dire che il maschio violento e prevaricatore sia in realtà il più debole, perché incapace di 'litigare', di discutere in senso produttivo, di argomentare, di mettere dei limiti, di esprimere pienamente il proprio sé emozionale.

Anche se indubbiamente positiva è stata la previsione di nuovi strumenti di intervento a tutela della donna nelle situazioni conflittuali, ciò non deve indurre a ritenere che le risposte repressive, coattive, interdittive, possano rappresentare

⁵⁰ Siamo debitori al dott. Marco Sarno, psichiatra, e alla sua esperienza clinica, per la segnalazione ed esplicazione di questi profili.

⁵¹ Per alcuni sviluppi, anche in chiave 'giusletteraria', di queste considerazioni, si veda G. Forti, *L'eterno ritorno del disuguale. Una riconsiderazione del 'gender gap' in criminologia*, in *Scena madre. Donne personaggi e interpreti della realtà. Studi per Annamaria Cascetta*, Milano, 2014, pp. 325-338.

⁵² S. Vegetti Finzi, *Il paradosso del porcospino*, in *Corriere della Sera-La Lettura*, 8 settembre 2013, pp. 2-3.

l'unica soluzione del problema. Infatti la concreta efficacia degli strumenti di protezione (ad es. l'ammonimento del questore) deve fare i conti con una casistica non rara nella quale tali interventi inaspriscono l'aggressività del soggetto e attizzano, invece di ostacolare, l'*escalation* di violenza. Non si può quindi escludere (e anzi le esperienze cliniche sopra menzionate sembrano avvalorare questo dato) che proprio l'indirizzarsi nell'unico percorso della repressione possa addirittura aggravare il problema. Il provvedimento giudiziario spesso non tiene conto del contesto socio-psicologico nel quale questo tipo di reato, molto particolare, si colloca. Se l'intento primario è quello di proteggere dalla violenza di genere (nello spirito espresso dalla Convenzione di Istanbul) non si può nemmeno trascurare come la stessa vittima o potenziale vittima, nella situazione attuale, possa ritardare od omettere del tutto la presentazione della denuncia, proprio per il timore che un tale atto possa innescare o aggravare le reazioni violente del soggetto *prima* che dalla denuncia possano conseguire per la donna i vantaggi delle misure protettive.

Quello che dovrebbe essere attuato infatti è l'invio dell'autore di atti di violenza a diverse agenzie di mediazione, psichiatriche o di altro tipo (non può che segnalarsi qui come in Italia, a differenza che in altri Paesi, manchi tuttora una normativa che regoli la mediazione in campo penale e più in generale le pratiche di giustizia riparativa), ciò nel tentativo di obbligare il persecutore a cercare di esplicitare le ragioni del suo comportamento, e di farlo verso figure professionali, attrezzate all'ascolto psicologico. Oltre a un approccio 'a tu per tu', del persecutore con la figura professionale, è prospettabile un modello di gruppo, visto che la situazione gruppale crea immediatamente una rete comunicativa, essenziale per il soggetto che perseguita. Il vantaggio di questo avvicinamento ad agenzie di mediazione specialistiche sarebbe ulteriore: consentirebbe infatti di fare anche delle diagnosi, perché in alcuni (non maggioritari) casi, vi sono persone con malattie mentali ed è importante individuarle fin dall'inizio, prima di un eventuale ammonimento da parte di soggetti, come i questori, professionalmente non attrezzati a quell'attività di scrematura diagnostica, che è particolarmente delicata, trattandosi di condotte *borderline*. L'incontro e la mediazione tra autore e persona offesa non andrebbero dunque svolti immediatamente, ma solo dopo una serie di sedute del soggetto con specialisti, e solo al termine di un percorso psicoterapico.

Utile sarebbe pertanto affiancare o preconstituire ai provvedimenti di allontanamento, interventi *lato sensu* "terapeutici", che apprestino, nei confronti di questi attori violenti o potenzialmente violenti, percorsi di partecipazione a gruppi psicoterapici a termine, focalizzati sul problema *deficit* relazionale-esito violento. Tali percorsi, se non necessariamente risolutivi del problema psicopatologico o relazionale, avrebbero comunque una sicura valenza preventiva nei confronti dei

soggetti deboli, visto che i provvedimenti coattivi di interdizione o allontanamento, se adottati troppo precocemente, possono esasperare la percezione da parte dell'uomo di quella che potrebbe definirsi una sorta di 'afasia dei sentimenti' e facilitarne lo scivolamento verso forme di aggressività compensatoria. Oltre che ai servizi pubblici psichiatrici, forse non del tutto adeguati al compito, ci si potrebbe affidare, valorizzandone il ruolo, a centri specializzati che hanno già acquisito una vasta esperienza in questo campo. Un analogo percorso dovrebbe peraltro essere offerto tempestivamente anche alla vittima, visto che fino a quando il rapporto non sia stato riportato a una dimensione non patologica, anche dal lato della vittima, qualunque forma di mediazione non avrebbe molte speranze di successo.

In tale prospettiva sarebbe altresì auspicabile uno stretto coordinamento tra le disposizioni all'esame e le norme civili e processuali penali già vigenti concernenti gli «ordini di protezione contro gli abusi familiari» (legge n.154/2001), di cui non abbiamo trovato menzione in tutto il testo del d.l. n. 93, anche all'indomani della conversione in legge.

Sarebbe stata poi raccomandabile una disposizione volta alla prevenzione *primaria* delle degenerazioni violente delle separazioni, almeno nel caso delle separazioni che vengono 'trattate' dai giudici civili (e cioè separazioni legali e separazioni personali dei conviventi con figli minorenni). Utile in questo campo qualche forma di temporaneo accompagnamento 'd'ufficio' da parte dei servizi sociali o dei servizi di mediazione familiare, così da intercettare subito le prime avvisaglie delle emergenti o già conclamate problematiche di relazione nella coppia. Ciò con effetti anche sulla 'tenuta' del comportamento denunciatorio della vittima: non è infatti infrequente che questa ritiri la denuncia (o la querela) nel momento in cui ricade in *pattern* consolidati - che potremmo ben definire patologici - di comportamento nel rapporto di coppia, 'prendendo le parti' del partner una volta cessato l'episodio violento, vuoi per pressioni familiari e sociali, vuoi per il circolo vizioso emotivo ormai instauratosi tra i due soggetti. L'assenza di un adeguato sostegno socio-psicologico per la vittima - o meglio, per entrambi i membri della coppia gravemente «ferita» - dopo la denuncia non può che favorire anche questo tipo di (rischiose) remissioni.

È del resto la stessa Convenzione di Istanbul a prevedere iniziative «necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini» (art. 12, co. 1), a sollecitare misure atte a un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza» (Articolo 15), a incoraggiare e sostenere «a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro

le donne» e a instaurare «un’efficace cooperazione con tali organizzazioni» (Articolo 9), nonché l’adozione delle «misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti» (Articolo 16).

In sintesi, il coraggio del legislatore di valorizzare risorse dialogiche e di diversificare le modalità di intervento penale (limitando allo spazio stretto della necessità le misure repressive e di allontanamento) sarebbe indice di lungimiranza: l’ordinamento si rivelerebbe capace di porre al destinatario della norma una domanda di affidabilità in ordine al rispetto, fondato sul riconoscimento, del bene che esso si propone di tutelare. A questo proposito, deve far riflettere la scelta della normativa olandese di improntare la disciplina anti-*stalking* a un effettivo rispetto del principio di *extrema ratio*. In quel sistema la condanna penale esercita un ruolo residuale, perché dev’essere preceduta da un tentativo di conciliazione, affidato a un mediatore. Se il tentativo fallisce, la vittima ricorre al giudice civile per ottenere uno o più ordini di protezione e solo se anche questo strumento si rivela inefficace vengono imboccate le vie dell’incriminazione.

Riprendendo anche in chiusura le parole della *Relatio Synodi*: le «famiglie ferite» sono bisognose di «aiuto e accompagnamento» (§ 44) e ciò deve avvenire ben prima che si manifestino i segni della violenza o che questa, dalle forme più subdole e apparentemente accettabili (ad es. la violenza psicologica o verbale), raggiunga livelli tali da porre in pericolo l’incolumità, la dignità e la libertà morale della donna. Al di là del suo profondissimo significato religioso e morale, c’è anche una feconda lettura laica e istituzionale che possiamo proporre dell’affermazione secondo cui il «*saper perdonare e sentirsi perdonati*», è «*un’esperienza fondamentale nella vita familiare*» e permette di «*sperimentare un amore che è per sempre e non passa mai*». Si tratta di perseguire l’impegno a sviluppare a ogni livello – sociale, educativo, culturale, istituzionale e professionale – la diffusione di una capacità di «rendere il mondo discorso»⁵³, di narrare e ascoltare le storie delle persone. In questo metodo si può trovare una delle più salde direttrici anche per impostare politiche e interventi di *prevenzione* del crimine che può prodursi all’interno di un rapporto affettivo. Si tratta pur sempre di quell’ «*arte dell’accompagnamento*», della capacità paziente di «*togliere i sandali davanti alla terra sacra*».

⁵³ Visto che «il mondo non è degli uomini solo perché è popolato da esseri umani, e non diventa più umano solo perché vi risuonano echi di voci umane, ma solo quando diviene oggetto di discussione»; visto che «rendiamo più umano il mondo solo quando lo rendiamo discorso e solo parlando di noi diventiamo ogni volta un po’ più umani»: H. Arendt, *L’umanità nei tempi oscuri. Riflessioni su Lessing*, in *La società degli individui*, 2000, p. 7 (il pensiero è ripreso da Z. Bauman, *Una nuova condizione umana*, Milano, 2003, pp. 145-146).

dell'altro (cf. Es 3,5)» di cui parla la Evangelii Gaudium, 169 (cit, dalla Relatio Synodi § 46)) e che dona «al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione».

Key Words: family, gender violence, criminal justice, victim protection, multi-agency and reparative approach.

Abstract. The essay, which is mainly devoted to the analysis of a law recently enacted in Italy to prevent and punish gender violence in the family, emphasizes the worth of religious sensibility (as articulated in the *Relatio Synodi* on the new challenges posed to the pastoral care of families) in contributing to a widening and deepening of the scope of criminal provisions. The approach deemed best conducive to a stable and effective protection of victims of these crimes should not be limited to rash punishment or detachment of the wrongdoer from the family. Instead the overall 'wounded' relationship should be addressed with a gamut of social and psychological interventions. Every attempt should be made to save the ability of the prospective serious offender to verbalize his emotional discomforts, thus gradually removing him from the idea that the recourse to violence be a viable way to recover the lost balance between family roles or to reassert his dominance on the female partner.